

**Dott. GIUSEPPE BIANCHI**

COMMERCIALISTA REVISORE LEGALE  
28100 NOVARA - Via dei Tornielli, 11

*Circolari per la clientela*

**OGGETTO**

**Decreto liquidità (DL 23/2020)**

**Agenzia Entrate Circolare 9/E del 13 Aprile 2020**

L'Agenzia delle Entrate, con la **Circolare n. 9/E** pubblicata il 13/04/2020, si è espressa, tra le altre cose, in merito al requisito della **riduzione del fatturato** (o dei corrispettivi) al ricorrere del quale, ai sensi **dell'art. 18** del DL 23/2020, è prevista la sospensione dei versamenti in scadenza nei mesi di **aprile e maggio 2020**, per gli esercenti attività di impresa, arte o professione.

In base a quanto indicato dall'Agenzia delle Entrate, per il **calcolo del fatturato e dei corrispettivi** relativi, rispettivamente, ai mesi di **marzo e aprile del 2019 e del 2020**, dovrà essere eseguito considerando le **operazioni che in tali mesi sono state “fatturate o certificate”, e che, di conseguenza, hanno partecipato alle liquidazioni periodiche IVA nei mesi in questione**. Alle predette operazioni dovranno essere **sommati i corrispettivi** riferiti alle operazioni **non rientranti nell'ambito di applicazione dell'IVA** effettuate negli stessi mesi.

A tal fine, la **data** da prendere a riferimento è **quella di effettuazione dell'operazione** come di seguito indicato.

Per le **fatture immediate**, emesse in formato elettronico e trasmesse al Sistema di Interscambio, il riferimento è stabilito dalla **“Data Fattura”** del **tracciato XML**. Alle medesime conclusioni è ragionevole pervenire anche in relazione alle fatture, emesse in **formato analogico**, nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia per le quali è inviato il c.d. “estrometro” (il tracciato di quest'ultimo è il medesimo delle fatture elettroniche via SdI).

Per i **corrispettivi** la data è quella del **corrispettivo giornaliero**.

Per le **fatture differite**, invece, si prende in considerazione la **data dei documenti di trasporto (DDT)** o dei documenti equipollenti richiamati nella fattura successivamente emessa.

La sospensione del versamento Iva è applicabile anche ai **contribuenti trimestrali** in relazione al versamento previsto per il **16 maggio 2020** (che slitta al 18 essendo il 16 sabato) e riguardante l'Iva del primo trimestre 2020. Dal tenore della circolare questi contribuenti dovranno eseguire il **raffronto su base mensile**, con riferimento ai mesi di **marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019**. Il passaggio non è chiaro perché, in contrasto con il tenore letterale della norma, il confronto parrebbe coinvolgere i due mesi anziché il singolo mese.

Così pure gli **autotrasportatori**, che beneficiano di un regime speciale di registrazione delle fatture (art. 74, 4°co., Dpr 633/72), dovranno eseguire il **raffronto su base mensile** con riferimento alle fatture e ai corrispettivi relative alle operazioni eseguite nei mesi di marzo e aprile 2019/2020.

Per i **soggetti passivi esonerati** sia dalla fatturazione che dagli obblighi di certificazione dei corrispettivi (esempio operazioni ex art. 74 Dpr 633/72) ai fini della verifica della diminuzione cui collegare il beneficio della sospensione dei versamenti si dovrà fare **riferimento ai ricavi e compensi**.

Per le **imprese agricole** si fa riferimento ai ricavi risultanti dalle scritture contabili o in mancanza ai fatturati di marzo e aprile.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

***Giuseppe Bianchi***